

**Verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012 - 2015**

**1. Oggetto delle verifiche ispettive**

1.1 Per i gestori del servizio idrico integrato (SII) per i quali sia stata stabilita la tariffa d'ufficio o deliberata l'esclusione dall'aggiornamento tariffario, il Nucleo Ispettivo verifica, a seconda dei casi:

- l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, dell'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR, dell'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nonché della deliberazione 310/2015/R/IDR.

1.2 Nel corso delle verifiche di cui sopra, il Nucleo Ispettivo verifica inoltre:

- le tariffe applicate all'utenza dall'1 gennaio 2013 ai sensi dell'art. 6, comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dell'art. 4, comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/IDR e delle tariffe applicate dall'1 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l'applicazione della componente UI1 di cui alla deliberazione 6/2013/R/COM e s.m.i..

1.3 Ai fini dell'efficace svolgimento delle verifiche potrebbe risultare necessario acquisire documentazione e informazioni nella disponibilità dell'Ente d'Ambito o soggetto competente per ciascun territorio.

**2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive**

2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo:

- di un controllo procedurale utilizzando una check-list da compilare in sede di ispezione;
- della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi a:
  - o nei casi di determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, l'applicazione nei documenti di fatturazione della tariffa decurtata del 10%;
  - o nei casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario, l'invarianza dei corrispettivi applicati nelle bollette e il rispetto di eventuali obblighi

stabiliti dall'Autorità per superare le condizioni che hanno impedito l'aggiornamento tariffario;

- il rispetto degli obblighi di cui al Titolo III della deliberazione 6/2013/R/COM e s.m.i.

2.2 Nel corso delle verifiche ispettive, a titolo di esempio, verrà effettuato il controllo di:

- documentazione relativa all'affidamento della gestione e alla validità del titolo ad esercire il servizio;
- documentazione relativa all'adozione della Carta dei Servizi ed all'abolizione del consumo minimo impegnato per gli utenti domestici;
- per i Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, delibere consiliari relative all'avvio della procedura medesima e al relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché le relazioni esistenti tra i vincoli di finanza pubblica, le determinazioni tariffarie e i livelli delle prestazioni garantiti agli utenti;
- documenti, anche a solo uso interno, relativi ai rapporti con l'Ente d'Ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
- documenti di fatturazione (bollette) relativi all'erogazione del servizio idrico integrato.

Il gestore del SII dovrà, inoltre, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi.

Ai fini della corretta esecuzione della verifica ispettiva inoltre il gestore del SII dovrà rendere disponibile anche la documentazione extra-contabile (lettere commerciali, fax, e-mail, contratti, ecc.) ritenuta utile.